

**REGOLAMENTO PER GLI ORGANISMI ACCREDITATI CHE ESEGUONO LA
VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA DI CUI AL
DECRETO 21 APRILE 2017, N. 93.**

Approvato con delibera del Comitato Esecutivo del 10 ottobre 2022, n. 57

Versione 1.1 – 10 marzo 2026

Indice

Art. 1 Oggetto.	3
Art. 2 Definizioni.	3
Art.3 Norme di riferimento.	4
Art. 4 Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA.	6
Art. 5 Valutazione dei requisiti.	8
Art. 6 SCIA per Organismi UE accreditati dagli Enti riconosciuti ai sensi del Regolamento 765/2008/CE	10
Art. 7 Estensione dell'attività segnalata.....	10
Art. 8 Subingresso nella titolarità o nella gestione dell'Organismo	11
Art. 9 Sorveglianza sull'Organismo.....	12
Art. 10 Vigilanza sugli strumenti verificati dagli Organismi.....	12
Art.11 Comunicazioni telematiche.	13
Art. 12 Elezione di domicilio e comunicazioni.....	14
Art. 13 Elenco degli Organismi.	14
Art. 14 Utilizzo del logo Unioncamere.....	15
Art. 15 Informativa sul trattamento dei dati personali.....	16
ALLEGATO 1 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L. 07/08/1990 N. 241 E S.M.I.	19
ALLEGATO 1 BIS - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA SCIA	22
Modello per la redazione del file pdf/jpeg contenente la descrizione di contrassegno e sigillo.....	23
Allegato 2 - Modello dichiarazione di impegno.	24
Allegato 3 a) Dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante sull'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (Codice antimafia)	25
Allegato 3 b) Dichiarazione resa da ogni soggetto interessato sull'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.	26
Allegato 4) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 18, comma 2, primo periodo, del Decreto 21 aprile 2017, n. 93.....	29

Art. 1 Oggetto.

Il presente Regolamento disciplina le condizioni di riconoscimento degli Organismi per l'avvio e lo svolgimento della verifica periodica sugli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale ed europea utilizzati per funzioni di misura legale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 21 aprile 2017, n. 93.

Ai fini del riconoscimento dell'avvio e dello svolgimento della verifica periodica l'Organismo presenta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ad Unioncamere, con le modalità previste al successivo art. 4, secondo le previsioni di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i controlli metrologici casuali o a richiesta e le attività di verifica periodica attribuite alle Camere di commercio territorialmente competenti ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del DM 93/2017.

Art. 2 Definizioni.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “decreto”, il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2017, n. 93;
- b) “strumento di misura”, uno strumento utilizzato per una funzione di misura legale, vale a dire una funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;
- c) “verifica periodica”, il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico;
- d) “titolare dello strumento”, la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;
- e) “contrassegno”, l'etichetta, che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della verifica periodica;
- f) “sigilli”, i sigilli di protezione anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne

l'integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti in sede di accertamento della conformità ovvero dagli organismi di verifica periodica che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività all'Unione italiana delle camere di commercio ovvero dalle Camere di commercio, e atti a garantire l'integrità dello strumento;

- g) "SCIA", segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i.
- h) "Unioncamere", Unione italiana delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura;
- i) "Camere di commercio", Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- j) "ACCREDIA", Organismo unico nazionale designato dallo Stato italiano a svolgere attività di accreditamento ai sensi del Regolamento n. 765/2008/CE;
- k) "Organismo", l'Organismo accreditato in conformità ai requisiti di una delle seguenti norme o successive revisioni: UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni; UNI CEI EN ISO/IEC 17025 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - come laboratorio di taratura; UNI CEI EN ISO/IEC 17065- Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni, che effettua la verifica periodica degli specifici strumenti di misura a seguito della presentazione ad Unioncamere della SCIA;
- l) "Segnalante", l'Organismo che presenta la SCIA;
- m) "Subingresso" vicenda giuridica che determina una modifica nella titolarità o nei diritti di godimento dell'Organismo.

Art.3 Norme di riferimento.

- DECRETO 7 aprile 2020, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione del 23 luglio 2019 che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 80/181/CEE del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle unità SI di base;
- D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802 coordinato con L. 12/10/1988, n. 473, e D.M. 30/12/1989 Attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misura;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», art. 42 "Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione";

- D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UR) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l’abrogazione” e s.m.i.;
- D.lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 “Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva 2009/23/CE, e della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) che ne dispone l’abrogazione” e s.m.i.;
- Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e s.m.i. recante il *Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*;
- Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 “*Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea*”;
- Decreto 6 dicembre 2019, n. 176, Regolamento recante modifiche al decreto 21 aprile 2017, n. 93, concernente la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea;
- Direttiva 06 dicembre 2021 del Ministro dello sviluppo economico recante l’adozione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto del ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, di schede tecniche per la verifica periodica di strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali”;
- Direttiva 06 aprile 2022 del Ministro dello sviluppo economico recante l’adozione, ai sensi dell’arti. 3, c. 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, di schede tecniche per la verifica periodica di strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali (schede L,M);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;
- D.P.C.M. 22 luglio 2011 – Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese ed amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.lgs 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i.;

- D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni - e future revisioni (di seguito UNI CEI EN ISO/IEC 17020);
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - e future revisioni (di seguito UNI CEI EN ISO/IEC 17025);
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi - e future revisioni (di seguito UNI CEI EN ISO/IEC 17065);
- le norme armonizzate, le raccomandazioni OIML, i regolamenti ACCREDIA e le direttive del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Art. 4 Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA.

L'Organismo trasmette la Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA corredata delle necessarie dichiarazioni e delle certificazioni a Unioncamere esclusivamente a mezzo PEC al domicilio digitale: unioncamere@cert.legalmail.it, indicando in oggetto: “**SCIA decreto n. 93/2017 – all'Area Innovazione e Digitale, Registro Imprese.**”

Dalla data di presentazione della SCIA il Segnalante può avviare le attività ivi indicate.

Per la presentazione della SCIA è stato predisposto il modello di cui all'Allegato 1, da utilizzare per la sua redazione. In particolare, la SCIA deve contenere tutti i seguenti elementi (meglio indicati nell'Allegato 1 bis) a pena di irricevibilità della Segnalazione:

1. copia del certificato di accreditamento, in corso di validità riferito esplicitamente alle attività disciplinate dal D.M. n. 93/2017, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o UNI CEI EN ISO/IEC 17025 come laboratorio di taratura, o UNI CEI EN ISO/IEC 17065;

In alternativa, in luogo del certificato di accreditamento, è possibile allegare l'attestato di avvenuto accreditamento da parte dell'ente di accreditamento; l'indicazione precisa e completa delle caratteristiche metrologiche dei tipi di strumenti conformi alla normativa nazionale o europea per i quali si intende eseguire la verifica periodica, facendo esplicito riferimento alle definizioni degli strumenti fornite nelle pertinenti norme di fabbricazione;

2. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 11 e all'Allegato I del D.M. n. 93/2017, e in particolare contenente (cfr.

Allegato 2):

- a. l'indicazione del nome del Responsabile delle attività di verifica periodica e del suo Sostituto;
 - b. l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi;
 - c. l'impegno ad adempiere agli obblighi previsti dal D.M. n. 93/2017, tra i quali l'impegno a trasmettere, attraverso il sistema informativo delle Camere di commercio dedicato alla metrologia legale, i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica;
3. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal titolare/legale rappresentante (cfr. Allegato 3a) ovvero, in alternativa, da ciascuno dei soggetti interessati (cfr. Allegato 3b), sull'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"* e s.m.i..

Al ricevimento della SCIA, completa di tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento e meglio specificata nell'Allegato n. 1 bis, a pena di irricevibilità, e firmata digitalmente, Unioncamere rilascia immediatamente una ricevuta in via telematica dell'avvenuta presentazione della Segnalazione ex art. 18-bis, comma 1, legge n. 241/1990, e s.m.i. e invia Avviso di pagamento contenente le modalità per l'esecuzione del versamento dovuto attraverso il sistema di pagamento PagoPa. L'avviso sarà trasmesso a ricezione dell'istanza e recherà la specifica causale e l'importo relativo da versare nella misura prevista dalla Tabella contenente "Importi per la valutazione dei requisiti degli organismi che presentano la SCIA a Unioncamere per l'esecuzione della verifica periodica su strumenti di misura di cui al decreto 21 aprile 2017, n. 93, (tabella dei versamenti), pubblicata nella Sezione del sito istituzionale di Unioncamere (www.unioncamere.gov.it) dedicata alla Metrologia legale, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Si precisa che per la data di inizio del procedimento amministrativo farà fede la data di esecuzione del pagamento.

Dopo l'esecuzione del versamento Unioncamere assegna e comunica all'Organismo il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo con le modalità di cui all'art. 11 del D.M. n. 93/2017, e provvede alla sua iscrizione nell'Elenco degli Organismi che hanno presentato la SCIA per eseguire la

verificazione periodica.

Il logo del sigillo è costituito da una circonferenza che contiene il numero identificativo preceduto dalla sigla della provincia in cui l'Organismo ha la sede legale e da tale sigla è separato da una stella.

Il logo utilizzato nei sigilli e nel contrassegno deve essere depositato presso Unioncamere, secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.M. n. 93/2017, **all'Area Innovazione e Digitale, Registro Imprese**, entro trenta giorni dall'assegnazione del numero identificativo.

Sigilli e contrassegni devono essere necessariamente presentati ciascuno con il proprio logo in un file unico formato jpeg o pdf non modificabile. Ciascun sigillo o contrassegno deve indicare le rispettive caratteristiche in termini di misure, cliché di colori ed ogni altro elemento che valga a caratterizzarlo ed identificarlo. (si veda in proposito quanto esemplificato nell'Allegato n. 1 ter).

Il file trasmesso non deve contenere ulteriori dati o informazioni rispetto a quelli richiesti. La trasmissione del file jpeg o pdf non modificabile è condizione sottoposta a valutazione ai fini dell'esito positivo della Segnalazione. La pubblicazione delle informazioni ivi recate è elemento essenziale per la corretta identificazione, in sede di vigilanza, del soggetto che ha eseguito la verifica periodica.

Decorsi i 60 giorni previsti dall'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i., l'Organismo è tenuto a comunicare ad Unioncamere ogni eventuale variazione intervenga rispetto a quanto indicato, documentato e trasmesso a corredo della SCIA. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla variazione stessa e con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 5 Valutazione dei requisiti.

Unioncamere, entro i 60 giorni dal ricevimento della SCIA e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo, procede alla verifica documentale - che include anche la verifica di ricevibilità della SCIA - e, in caso di accertata carenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, Unioncamere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., con atto motivato invita l'Organismo a provvedere, prescrivendo a tal fine le misure necessarie e fissando un termine per la loro adozione non inferiore a trenta giorni.

Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, Unioncamere dispone la contestuale sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

In difetto di adozione delle misure da parte dell'Organismo, decorso il suddetto termine, l'attività di cui alla SCIA si intende vietata. In tal caso Unioncamere, sentito l'Organismo, procederà a comunicare il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi.

Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività contiene le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui va presentato l'eventuale ricorso. Tale provvedimento è adottato anche in caso di sospensione o revoca del certificato di accreditamento ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 93/2017.

È comunque salva la facoltà per l'Organismo di presentare una successiva SCIA con le modifiche e/o le integrazioni necessarie per rendere l'attività conforme alla normativa di riferimento.

Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento della Segnalazione, Unioncamere potrà comunque adottare il divieto di prosecuzione ovvero la sospensione dell'attività e le misure di conformazione in presenza delle condizioni previste dall'art. 21- nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.

In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del Codice penale da parte delle Autorità competenti, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni si applicheranno inderogabilmente le sanzioni, previste nel Testo Unico di cui al D.P.R n. 445/2000 e s.m.i., da parte delle Autorità competenti.

La falsità dei documenti determinerà in ogni caso la decadenza automatica degli effetti favorevoli della SCIA.

I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte

costituenti reato accertate con sentenza passata in giudicato, saranno annullati da Unioncamere anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i., fatta salva sempre e comunque l'applicazione delle sanzioni penali da parte delle Autorità competenti.

Si precisa altresì che l'Organismo destinatario di provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere è tenuto a comunicare ai titolari degli strumenti oggetto delle verifiche eventualmente già programmate l'impossibilità a procedere alla loro esecuzione.

Art. 6 SCIA per Organismi UE accreditati dagli Enti riconosciuti ai sensi del Regolamento 765/2008/CE

L'Organismo accreditato da uno degli Enti nazionali riconosciuti da uno Stato membro UE per lo svolgimento della verifica periodica sugli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale ed europea utilizzati per funzioni di misura legale di cui all'art. 1, comma 1, del DM 21 aprile 2017, n. 93, deve presentare la SCIA secondo le modalità descritte al precedente art. 4.

In deroga alla previsione contenuta nel DM 93 per l'assegnazione dell'identificativo rilasciato agli Organismi nazionali, Unioncamere assegna e comunica all'Organismo il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo preceduto dalla sigla del Codice Paese dell'Unione europea, come indicato nel Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali, rinvenibile su: <https://op.europa.eu/it/home>. Unioncamere provvede poi alla sua iscrizione nell'Elenco degli Organismi che hanno presentato la SCIA per eseguire la verifica periodica.

Art. 7 Estensione dell'attività segnalata.

Ove al termine dei 60 giorni di cui all'art. 5 Unioncamere abbia accertato il possesso dei requisiti e presupposti di legge per lo svolgimento delle attività di verifica periodica sugli strumenti di misura di cui alla SCIA presentata dall'Organismo, quest'ultimo ha facoltà di presentare in ogni tempo un'apposita segnalazione per l'estensione dell'attività di verifica periodica.

Alla presentazione della SCIA per l'estensione dell'attività, Unioncamere invia Avviso di pagamento contenente le modalità per l'esecuzione del versamento dovuto attraverso il sistema di pagamento PagoPa. L'avviso sarà trasmesso a ricezione dell'istanza e recherà la specifica causale e l'importo

relativo da versare nella misura prevista dalla Tabella contenente “Importi per la valutazione dei requisiti degli organismi che presentano la SCIA a Unioncamere per l’esecuzione della verifica periodica su strumenti di misura di cui al decreto 21 aprile 2017, n. 93, (tabella dei versamenti), pubblicata nella Sezione del sito istituzionale di Unioncamere (www.unioncamere.gov.it) dedicata alla Metrologia legale, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Nella predetta tabella sono indicate le principali casistiche di estensione della SCIA.

Per le modalità di valutazione della SCIA e la tempistica di conclusione del procedimento si fa riferimento a quanto previsto all’articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 8 Subingresso nella titolarità o nella gestione dell’Organismo

Tutte le vicende giuridiche che determinano una modifica nella titolarità o nei diritti di godimento dell’Organismo determinano l’obbligo di presentare apposita SCIA in capo al soggetto subentrante entro 10 giorni dalla relativa operazione/variazione, e comunque entro il giorno di inizio dell’attività.

Nella Scia di subingresso il soggetto subentrante deve dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, sotto personale e penale responsabilità:

- i dati riferiti all’impresa o alla società cui subentra, indicando sia la sede legale, sia la sede operativa oggetto del subingresso;
- la fattispecie giuridica di subingresso;

e deve allegare alla predetta SCIA:

- copia dell’atto stipulato, o apposita dichiarazione notarile;
- tutta la documentazione, compilata e sottoscritta, richiesta nell’Allegato n. 1 bis;
- certificato di accreditamento (o attestato di avvenuto accreditamento) riferito al soggetto subentrante;
- copia del versamento effettuato ad Unioncamere per la copertura dei costi ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.M. n. 93/2017.

Per le modalità di valutazione della segnalazione e la tempistica di conclusione del procedimento si fa riferimento a quanto previsto all’articolo 5 del presente Regolamento.

Anche l'Organismo dante causa (cui il nuovo soggetto subentra) entro 10 giorni lavorativi dalla stipula dell'atto con cui è stato disposto il subingresso, è tenuto a segnalare la variazione nella titolarità o nella gestione ad Unioncamere a mezzo di apposita SCIA **a titolo non oneroso**.

Art. 9 Sorveglianza sull'Organismo.

ACCREDIA comunica tempestivamente ad Unioncamere la sospensione o la revoca del certificato di accreditamento a seguito dell'attività di sorveglianza di cui all'art. 14, comma 1, del D.M. n. 93/2017.

Unioncamere, sulla base della comunicazione di cui al comma precedente, sentito l'Organismo, adotta il divieto di prosecuzione dell'attività.

Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività contiene le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui va presentato l'eventuale ricorso.

Art. 10 Vigilanza sugli strumenti verificati dagli Organismi.

La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dagli Organismi viene effettuata dalla Camera di commercio competente per territorio.

A tal fine l'Organismo può comunicare alla Camera di commercio territorialmente competente rispetto al luogo in cui verranno svolte le attività di verifica periodica o ad altra Camera indicata dalle norme, il programma settimanale delle verificazioni che intende effettuare, indicando in dettaglio la denominazione dei titolari degli strumenti oggetto di verifica periodica, data e ora programmata per la verifica, tipologia di strumento, luogo presso cui si svolge la verifica e l'eventuale utente del servizio.

Laddove l'Organismo intenda procedere alla comunicazione preventiva, la stessa dovrà pervenire alla competente Camera di commercio almeno cinque giorni lavorativi prima della settimana in cui si effettueranno le verifiche. Per le modalità di comunicazione preventiva si fa riferimento a quanto previsto all'art. 11 del presente Regolamento.

Si evidenzia che le comunicazioni preventive trasmesse con modalità e/o contenuto diverso da quello indicato nel presente Regolamento non saranno ritenute valide e non saranno conseguentemente considerate.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.M. n. 93/2017, la vigilanza sugli strumenti verificati dagli Organismi riconosciuti è effettuata fino ad una percentuale del 5% degli strumenti verificati, computata su base annuale. Nel caso di contatori dell'acqua, del gas e dispositivi di conversione del volume, di energia elettrica e di energia termica la vigilanza è invece effettuata fino alla soglia percentuale dell'1% degli strumenti verificati, computata su base annuale.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3 ultimo periodo, del D.M. 93/2017, l'Organismo che ha eseguito la verifica oggetto di vigilanza dovrà mettere a disposizione della Camera di commercio, se richiesto, gli strumenti di misura e le risorse necessarie alla verifica sul campo.

Le disposizioni di cui al precedente capoverso non si applicano nel caso in cui l'Organismo abbia comunicato alla Camera di commercio competente per territorio il programma settimanale delle verificazioni che intende effettuare, e gli ulteriori elementi previsti al secondo comma del presente articolo, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.

Le Camere di commercio comunicano i risultati dell'attività di vigilanza a Unioncamere e, in caso di riscontrate anomalie, anche ad ACCREDIA.

Art.11 Comunicazioni telematiche.

L'Organismo comunica a Unioncamere e alle Camere di commercio interessate i dati delle verificazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla verifica. L'Organismo può altresì comunicare preventivamente alla Camera di commercio competente il programma settimanale delle verificazioni che intende effettuare in applicazione di quanto previsto dall'art. 14, co. 4 del D.M. 93/2017 e dall'art. 9 del presente Regolamento.

Tali comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente in modalità telematica.

Il canale di comunicazione individuato da Unioncamere ai sensi del D.P.C.M. 22 luglio 2011 "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni", è il sistema informativo delle Camere di commercio dedicato alla metrologia legale.

Le informazioni per l'acquisizione delle credenziali e per l'accesso al servizio di comunicazione telematica saranno rese disponibili all'Organismo al momento dell'assegnazione del numero identificativo di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

Con l'utilizzo della pratica telematica si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dell'Organismo di cui all'art. 13, comma 1, del D.M. 93/2017, e riguardanti la comunicazione dei dati delle verificazioni periodiche sia verso la competente Camera di commercio che verso Unioncamere.

L'Organismo, in via del tutto residuale e in ipotesi di motivata o momentanea impossibilità di utilizzo del sistema telematico camerale, potrà assolvere ai predetti obblighi trasmettendo a mezzo PEC all'ufficio metrico della Camera di commercio competente e ad Unioncamere un documento informatico di riepilogo contenente le informazioni previste all'art. 13, comma 1, del D.M. 93/2017.

Art. 12 Elezione di domicilio e comunicazioni

Unioncamere elegge domicilio digitale alla PEC: unioncamere@cert.legalmail.it

Gli Uffici competenti sono quelli dell'**Area Innovazione e Digitale, Registro Imprese** presso la sede legale di Piazza Sallustio n. 21 - 00187 – Roma

E-mail: metrologia.legale@unioncamere.it

Qualsiasi avviso o comunicazione richiesti dal presente Regolamento avverranno in forma scritta e saranno indirizzati al domicilio digitale di Unioncamere.

Art. 13 Elenco degli Organismi.

Unioncamere forma l'Elenco degli Organismi che hanno presentato la SCIA per eseguire la verifica periodica, consultabile sul sito www.metrologialegale.unioncamere.it.

Tale Elenco contiene i seguenti dati:

- a. nome, denominazione o ragione sociale dell'Organismo;
- b. nome e cognome del responsabile delle attività di verifica periodica e del suo sostituto;
- c. indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi operative dell'Organismo;

- d. domicilio digitale dell'Organismo;
- e. elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati;
- f. tipi di strumenti dei quali l'Organismo esegue la verifica periodica;
- g. recapito telefonico, fax, eventuale e-mail ed indirizzo PEC;
- h. data di inizio attività, dell'eventuale divieto di prosecuzione dell'attività e di cessazione;
- i. pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.

L'Organismo che intenda cessare l'attività deve presentare a Unioncamere apposita Scia dichiarando la cessazione dell'attività di esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura di cui alla SCIA presentata, secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

I dati dell'Organismo che cessi l'attività restano comunque pubblicati per un periodo di due anni a partire dall'ultimo termine di validità della verifica periodica sugli strumenti trattati al fine di garantire in sede di vigilanza la validità delle verificazioni periodiche effettuate. Unioncamere provvederà all'immediata annotazione nell'Elenco.

La cancellazione è, altresì, prevista a seguito di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività o di adozione di determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i. L'adozione dei succitati provvedimenti comporta idonea annotazione sull'Elenco degli Organismi.

I dati dell'Organismo cancellato dall'Elenco restano comunque pubblicati per un periodo di due anni a partire dall'ultimo termine di validità della verifica periodica sugli strumenti trattati al fine di garantire in sede di vigilanza la validità delle verificazioni periodiche effettuate.

Art. 14 Utilizzo del logo Unioncamere.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, della legge n. 580/1993 e s.m.i., l'uso della denominazione "*Camera di commercio*" (ricompresa nel logo di "*Unioncamere*", Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura) e di denominazioni ed espressioni che richiamano in modo equivocabile o ingannevole i registri, albi ed elenchi comunque denominati è proibito.

Si evidenzia altresì che il marchio istituzionale "*Unioncamere*" è un marchio registrato dell'Unione Europea (certificato di registrazione n. 14828024, del 23/03/2016 e s.m.i.), nonché tutelato dalla

relativa disciplina, e può quindi essere utilizzato solo da Unioncamere o da soggetti terzi esplicitamente autorizzati da quest'ultima.

Pertanto, l'utilizzo del logo e della denominazione di Unioncamere è ammesso esclusivamente previa esplicita autorizzazione resa per iscritto.

Art. 15 Informativa sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi della vigente normativa concernente la tutela del trattamento dei dati personali, in applicazione dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" (di seguito anche "**GDPR**"), l'Unioncamere in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7, del citato GDPR informa gli interessati di quanto segue.

Finalità del trattamento e base giuridica

La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati al fine di consentire a Unioncamere l'espletamento delle attività necessarie all'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti all'Organismo per l'esecuzione della verifica periodica ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 93/2017. I dati personali raccolti sono trattati ed utilizzati direttamente dal Titolare nel completo rispetto del principio di correttezza, liceità e trasparenza, nonché delle disposizioni di legge, esclusivamente per le finalità di cui sopra, secondo quanto stabilito dal D.M. 93/2017.

La base giuridica per l'acquisizione e successivo trattamento dei dati menzionati è l'assolvimento delle funzioni istituzionali con riferimento all'art. 7, comma 2, della legge n. 580/1993 e s.m.i. e agli artt. 10 e 11 del D.M. 93/2017. La base giuridica, per le finalità di cui al presente Regolamento, è l'art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare.

Il conferimento dei dati personali e della documentazione tecnico-amministrativa è obbligatorio per l'espletamento della verifica periodica degli strumenti di misura di cui al D.M. 93/2017.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione

I dati acquisiti saranno trattati dal personale degli Uffici di Unioncamere preposti all'espletamento della procedura e autorizzato al trattamento. I dati saranno raccolti saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo i citati principi di correttezza, liceità e trasparenza. Alcuni dati saranno resi pubblici per esplicita disposizione del D.M. 93/2017 nell'Elenco degli Organismi che il Titolare deve predisporre, consultabile anche per via informatica e telematica (art. 13 del presente Regolamento). Alcuni dati personali (quali: Denominazione dell'Impresa, Codice fiscale / Partita IVA, Sede) saranno resi pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge (per es. dalle disposizioni di cui al D. Lgs n. 33/2013 s.m.i.).

I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati solo nei casi previsti dalla legge o da regolamento e nei limiti della stretta necessità e pertinenza.

Periodo di conservazione

I dati acquisiti ai fini l'espletamento della verifica periodica degli strumenti di misura di cui al D.M. 93/2017 da parte degli Organismi accreditati saranno conservati secondo quanto previsto da normativa di legge e dalla normativa sulla conservazione degli atti amministrativi.

Diritti degli interessati

Agli interessati sono garantiti i diritti stabiliti dal citato GDPR, tra i quali, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). La richiesta di cancellazione dei dati è subordinata agli obblighi di conservazione dei documenti imposti da norme di legge. L'apposita istanza per l'esercizio dei diritti è presentata al Titolare contattando il Responsabile della protezione dei dati, dei quali di seguito si riportano i dati di contatto:

➤ Titolare del trattamento e relativi dati di contatto

Unioncamere - Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Piazza Sallustiana 21 - 00187 Roma

Tel.: 06.47041 - Fax: 06.4704240

Domicilio digitale: unioncamere@cert.legalmail.it

➤ Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto

Unioncamere, - Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma

e-mail: rpd-privacy@unioncamere.it

Domicilio digitale: rpd-privacyunioncamere@legalmail.it

Nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l'esercizio dei propri diritti, l'interessato può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, come specificato al seguente link: <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524>

Informazioni

Le informazioni possono essere richieste al Responsabile della protezione dei dati personali ai punti di contatto summenzionati.

Tutti gli Organismi che esercitano le attività di verifica periodica ai sensi del D.M. 21 aprile 2017 sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

Costituiscono parte integrante del regolamento gli Allegati da 1 a 4 che, come la Scia, devono essere firmati digitalmente dal soggetto obbligato/legittimato.

ALLEGATO 1 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L. 07/08/1990 N. 241 E S.M.I.

A UNIONCAMERE

L'impresa

con sede legale in Prov. | | | cap. | | | | |

via e n. civico

e domicilio digitale: P.E.C.

n. di telefono | | | | | | | | | | | | | | n. di fax | | | | | | | | | | e-mail

[illegible]

iscritta dal _____ al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____ al n. _____,

nella persona del suo titolare/legale rappresentante

nato il

 /

 a Prov.

 residente nel Comune di

Prov. | | | cap. | | | | | via e n. civico

consapevole che la falsa dichiarazione, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti alla presentazione di questa SCIA

SEGNALA

di dare avvio alle attività di esecuzione della verifica periodica dei seguenti strumenti di misura*:

Categoria strumento	Tipologia strumento	Caratteristiche dello strumento (classe, portata/carico anche i termini di pressione/temperatura...)
<i>(ad es. MI003)</i>		

**per l'indicazione delle caratteristiche metrologiche degli strumenti l'organismo è tenuto a fare riferimento alle definizioni fornite nelle pertinenti norme di fabbricazione*

presso le seguenti sedi operative:

N.REA	Indirizzo	Recapiti	Comune	Provincia

e che sussistono i presupposti e i requisiti di legge.

Il sottoscritto nella qualità di titolare/legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

- di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto della Segnalazione;
- che sussistono tutti i presupposti e i requisiti prescritti dalle leggi vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della Segnalazione;
- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto della Segnalazione;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.)¹;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui alla presente Segnalazione e che potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR - Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla *“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”* .

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.mi.

Luogo e data

Firma digitale

A corredo della presente SCIA si allega:

☐ documentazione secondo l'elenco allegato al presente modello debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

Il sottoscritto si impegna, in nome dell'impresa, ad osservare il Regolamento per il riconoscimento che dichiara di aver acquisito, letto e compreso. Il sottoscritto si impegna inoltre, in nome dell'impresa, ad osservare tutte le prescrizioni previste dal Decreto 21 aprile 2017, n. 93.

Luogo e data

Firma digitale

¹ **In caso di società** la dichiarazione del possesso dei requisiti di esercizio e dell'insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia, può essere resa:

- dal titolare/legale rappresentante, assumendosi la piena responsabilità ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (*“La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”*),

oppure

- singolarmente da parte di ogni soggetto interessato.

A tal fine si veda l'Elenco allegato alla modulistica antimafia pubblicata nel sito www.unioncamere.it

I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione ed archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria al fine del riconoscimento. I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni e/o soggetti pubblici e privati per esclusive ragioni di legge. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR - Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" .

Luogo e data

Firma digitale

AVVERTENZA (ALL. 1)

Sono soggette ad autonoma SCIA le seguenti fattispecie:

- 1. Subingresso;**
- 2. Modifica Dati Societari/Aziendali;**
- 3. Estensione attività (ovvero modifica delle caratteristiche metrologiche degli strumenti verificati-ampliamenti)**
- 4. Cessazione dell'attività intrapresa.**

Nel caso di **SCIA di SUBINGRESSO** ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Unioncamere è necessario indicare con autocertificazione la fattispecie giuridica di subingresso: per atto tra vivi o per causa di morte (come, ad esempio, trasferimento di proprietà - compravendita, donazione, fusione, costituzione di diritti reali o obbligatori di godimento - affitto d'azienda - ovvero successione).

La SCIA va presentata sia dal soggetto subentrante sia dal suo dante causa.

A norma dell'art. 2556 del Codice Civile e della legge 12/8/1993, n. 310, i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un'azienda commerciale devono essere stipulati presso un Notaio.

Per modifiche societarie nell'esercizio dell'attività s'intende la modifica della natura giuridica della società, della ragione sociale, il cambio legale rappresentante o della compagine sociale, la variazione della sede legale, del domicilio digitale, del delegato.

Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e delle pene previste dall'art. 19, comma 6, della L. 241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni), ove il fatto non costituisca più grave reato.

Per ogni SCIA si raccomanda di prendere visione della Tabella dei versamenti pubblicata nella Sezione del sito istituzionale di Unioncamere (www.unioncamere.gov.it) dedicata alla Metrologia legale.

Sono a titolo NON oneroso la Scia di subingresso e la Scia di cessazione dell'attività.

* **In caso di società** le dichiarazioni vanno rese dal titolare ovvero dal legale rappresentante, dai componenti del consiglio di amministrazione della società, nonché dal direttore tecnico, se persona diversa dal Segnalante.

ALLEGATO 1 BIS - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA SCIA

1. Copia del certificato di accreditamento, in corso di validità riferito esplicitamente alle attività disciplinate dal D.M. n. 93/2017, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o UNI CEI EN ISO/IEC 17025 come laboratorio di taratura, o UNI CEI EN ISO/IEC 17065;

In alternativa, in luogo del certificato di accreditamento, copia dell'attestato di avvenuto accreditamento da parte di Accredia.

2. Dichiarazione contenente l'indicazione precisa e completa delle caratteristiche metrologiche dei tipi di strumenti conformi alla normativa nazionale o europea per i quali si intende eseguire la verifica periodica.

A tal fine si precisa che si deve fare diretto ed esplicito riferimento alle definizioni degli strumenti fornite nelle pertinenti norme di fabbricazione che devono essere riportate obbligatoriamente per esteso (cfr. Allegato 1);

3. Autocertificazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 11 e all'Allegato I del D.M. n. 93/2017, in particolare (cfr. Allegato 2):
 - a. indicazione del nome del Responsabile delle attività di verifica periodica e del suo sostituto;
4. Dichiarazione di impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi;
5. Dichiarazione di impegno ad adempiere agli obblighi previsti dal D.M. n. 93/2017, tra i quali l'impegno a trasmettere i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica, attraverso il sistema informativo delle Camere di commercio dedicato alla metrologia legale ovvero, in alternativa, a mezzo PEC nel formato **.xml** e con i contenuti specificamente indicati all'art. 11 del regolamento per gli Organismi accreditati di Unioncamere.
6. Dichiarazione, resa dal titolare/legale rappresentante (cfr Allegato 3a) ovvero, in alternativa, da ciascuno dei soggetti interessati (cfr Allegato 3b), sull'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i..

In caso di SCIA di subingresso ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, è inoltre necessario allegare copia dell'atto stipulato determinante il subingresso.

ALLEGATO N. 1 TER

Modello per la redazione del file pdf/jpeg contenente la descrizione di contrassegno e sigillo.

Etichetta Scadenza Verifica Periodica

MESE	ANNO	MESE
1		7
2		8
3		9
4		10
5		11
6		12

NOME ORGANISMO

BA
★
999

Tipologia etichetta: Distruttibile;
Dimensione etichetta: Quadrata (lato ≥ 40 mm);
Colore etichetta: Fondo verde con carattere di stampa nero

Etichetta Esito negativo

CONTROLLI SUCCESSIVI

ESITO NEGATIVO

DATA

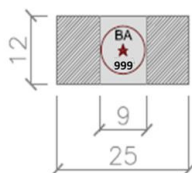
NOME ORGANISMO

BA
★
999

Tipologia etichetta: Distruttibile
Dimensione etichetta: Quadrata (≥ 20 mm di lato)
Colore etichetta: "Scritte nere su fondo rosso"

Ingrandimento
impronta sigillo

Etichetta di Sigillo



Applicabile a punzone a percussione o etichetta Distruttibile
Disegno Logo: Il logo contiene il numero identificativo __ rilasciato da Unioncamere, preceduto dalla sigla della provincia, separato da una stella a 5 punte.
Colore etichetta: Fondo bianco con carattere di stampa nero

AVVERTENZA (ALL. 1 ter)

Sigilli e contrassegni devono essere necessariamente presentati **ciascuno con il proprio logo in un file unico formato jpeg o pdf non modificabile**.

Allegato 2 - Modello dichiarazione di impegno.

Il/la sottoscritto/a: nato/a.....
il.....residente a.....in via/piazza.....,
legale rappresentante dell'impresa.....
con sede in.....

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, d.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 d.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi:

- di impegnarsi a conservare per almeno 5 anni la documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati;
- di impegnarsi ad adempiere agli obblighi previsti dal D.M. n. 93/2017, tra i quali l'impegno a trasmettere i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica, attraverso il sistema informativo delle Camere di commercio dedicato alla metrologia legale ovvero, in via del tutto residuale, in ipotesi di momentaneo malfunzionamento del sistema telematico camerale, a mezzo PEC nel formato e con i contenuti specificamente indicati all'art. 10 del regolamento per gli Organismi accreditati di Unioncamere;

che il Responsabile delle verificazioni periodiche è
nato/a a..... il residente a.....in
via/piazza.....

che il Sostituto del Responsabile delle verificazioni periodiche è
..... nato/a a.....
.....il.....residente a..... in
via/piazza.....

La/Il sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., e del GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Li, Firma digitale

Allegato 3 a) Dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante sull'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (Codice antimafia)

Il/la sottoscritto/a: nato/a a il

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in qualità di:

☐ titolare ☐ legale rappresentante dell'impresa

..... C.F.

ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47, d.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 d.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi

DICHIARA

per il sottoscritto e per i soggetti sotto elencati:

- l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"*.

_____	in qualità di _____
_____	in qualità di _____
_____	in qualità di _____
_____	in qualità di _____
_____	in qualità di _____
_____	in qualità di _____
_____	in qualità di _____
_____	in qualità di _____
_____	in qualità di _____
_____	in qualità di _____

La/Il sottoscritta/o acconsente al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., e del GDPR - Regolamento UE 2016/679.

DATA

IL DICHIARANTE

AVVERTENZA

La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dall'interessato ovvero, in mancanza con firma autografa, e deve essere in ogni caso corredata da copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

(DA COMPILARE A CURA DI OGNUNO DEI SOGGETTI TENUTI ALLA DICHIARAZIONE E MEGLIO SPECIFICATI NELL'ALLEGATO ELENCO)

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

ELENCO DEI SOGGETTI TENUTI ALLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione del possesso dei requisiti di esercizio e dell'insussistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia può essere resa:

- dal titolare/legale rappresentante, assumendosi la piena responsabilità ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (*"La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza"*),

oppure

- singolarmente da parte di ogni soggetto interessato.

Si raccomanda di prendere attenta visione dell'elenco dei soggetti tenuti alla dichiarazione per non inviare dichiarazioni erranee e/o sovrabbondanti, anche al fine di minimizzare il rischio del trattamento (raccolta) di dati non necessario in base alle specifiche finalità di trattamento dati relative al Regolamento per gli Organismi accreditati che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al Decreto 21 aprile 2017, n. 93.

Di seguito si specificano i **soggetti che devono possedere i requisiti:**

- **impresa individuale:**

- a) titolare e direttore tecnico (ove previsto);
- b) familiari conviventi dei soggetti di cui al punto a);

- **associazioni:**

- a) legale rappresentante
- b) membri del collegio sindacale
- c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- d) familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti;

- **società di capitali:**

- a) tutti gli amministratori,
- b) socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro
- c) socio in caso di società con socio unico
- d) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- f) familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti;

- **società cooperative:**

- a) tutti gli amministratori,
- b) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- d) familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti;

- **consorzi:**

- a) tutti gli amministratori,
- b) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%
- c) ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %
- d) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione
- e) familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti;

- **società consortili:**

- a) tutti gli amministratori,
- b) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%
- c) ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %
- d) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione

- e) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- f) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- g) familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti;
- **gruppi europei di interesse economico:**
 - a) legale rappresentante
 - b) familiari conviventi dei soggetti di cui al punto a);
- **società semplice e società in nome collettivo:**
 - a) tutti i soci
 - b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
 - c) membri del collegio sindacale/sindaco unico
 - d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
 - e) familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti;
- **società in accomandita semplice:**
 - a) tutti i soci accomandatari e direttore tecnico
 - b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
 - c) membri del collegio sindacale/sindaco unico
 - d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001
 - e) familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti;
- **società costituite all'estero, di cui all'articolo 2508 c.c. con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:**
 - a) rappresentante stabile in Italia
 - b) membri del collegio sindacale/sindaco unico
 - c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001
 - d) familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti;
- **società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:**
 - a) tutti gli amministratori
 - b) tutti coloro che hanno la direzione dell'impresa
 - c) membri del collegio sindacale/sindaco unico
 - d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001
 - e) familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti;
- **raggruppamenti temporanei di imprese:**
 - a) tutte le imprese costituenti il raggruppamento
 - b) direttore tecnico (ove previsto)
 - c) membri del collegio sindacale/sindaco unico
 - d) familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti.

AVVERTENZE

Unioncamere procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi della normativa vigente, inoltrando gli atti alla competente Procura della Repubblica ai fini dell'esercizio dell'azione penale qualora riscontri dichiarazioni non veritiere.

Unioncamere procederà altresì alla verifica dell'insussistenza di cause di divieto e di decadenza previste all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* e s.m.i. per i soggetti indicati all'art. 85 dello stesso Decreto legislativo.

Allegato 4) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 18, comma 2, primo periodo, del Decreto 21 aprile 2017, n. 93

A UNIONCAMERE

L'impresa.....
con sede legale in Prov. cap.
via e n. civico e con domicilio
digitale PEC _____
n. di telefono
e-mail _____
partita I.V.A./codice fiscale
iscritta dal / / al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
..... al n.
abilitata da Unioncamere [...numero identificativo...] allo svolgimento delle attività di verifica
periodica sugli strumenti di misura di cui alla SCIA presentata in data_..... e all'esito del relativo
procedimento di controllo da parte di codesta Unione,
nella persona del suo titolare/legale rappresentante
nato il / / a Prov. e residente nel
Comune di Prov. cap. via e n. civico
ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 18, co. 2 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93,
ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47, d.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 d.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione od uso di atti falsi:

COMUNICA

di continuare a svolgere l'attività di verifica periodica oggetto del proprio riconoscimento senza
soluzione di continuità e nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 21 aprile 2017, n. 93

[sezione eventuale]

DICHIARA

- di dare avvio alle attività di verifica periodica sugli strumenti di misura ad omologazione nazionale o CEE/CE corrispondenti rispetto a quelli oggetto del riconoscimento presso le seguenti sedi operative:

N. REA	INDIRIZZO	COMUNE	PROVINCIA

- che sussistono tutti i presupposti e i requisiti prescritti dalle norme vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della dichiarazione e già accertati in sede di primo riconoscimento;
- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto della dichiarazione

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Luogo e data

Firma digitale

A corredo della presente dichiarazione si allega:

☐ fotocopia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità

I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione ed archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria al fine della transizione al nuovo regime normativo. I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni e/o soggetti pubblici e privati per esclusive ragioni di legge. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR.

Luogo e data

Firma digitale

.....